



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 19/11/2020

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	1
Art. 3 – DEFINIZIONI.....	1
Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI.....	2
Art. 6 – ACQUE METEORICHE.....	2
Art. 7 – ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	3
Art. 8 – OBBLIGO DI ALLACCIO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA.....	3
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	3
CAPO II – DOCUMENTAZIONE.....	4
Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	4
CAPO III – PROCEDIMENTO, PRESCRIZIONI E DEROGHE.....	6
Art. 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO.....	6
Art. 12 – ISTRUTTORIA.....	7
Art. 13 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.....	7
Art. 14 – SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI ESISTENTI.....	8
Art. 15 – PRESCRIZIONI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	9
CAPO IV – DURATA E MODIFICHE ALL'AUTORIZZAZIONE.....	10
Art. 16 – CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	10
Art. 17 – CONTROLLO DEI RINNOVI TACITI.....	10
Art. 18 – MODIFICHE DELLO SCARICO.....	10
CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE.....	11
Art. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP.....	11
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 20 – ONERI ISTRUTTORI.....	11
Art. 21 – MODULISTICA.....	11
Art. 22 – SANZIONI.....	11
Art. 23 – PIANI DI SVILUPPO FOGNATURE.....	12
Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE.....	12
Art. 25 – RINVIO DINAMICO.....	12
ALLEGATO.....	13
MODULISTICA.....	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e la presentazione delle domande per la richiesta della stessa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
 - a) **Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977:** Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) **Decreto Legislativo (D.Lgs):** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) **Legge Regionale (L.R.):** Legge Regionale Toscana n. 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) **Regolamento Regionale:** Regolamento Regionale DPGR del 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) **Regolamento del Servizio Idrico Integrato** dell'Ente gestore Acque SpA aggiornato con le modifiche introdotte dall'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 22 del 8 giugno 2017.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente art. 2. Si precisa inoltre che:
 - a) Con il termine scarico in acque superficiali, si intende lo scarico nei corsi d'acqua definiti con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
 - b) Con il termine scarico sul suolo, si intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla Regione Toscana ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:
 - a) acque reflue domestiche o ad esse assimilate;
 - b) acque reflue domestiche o ad esse assimilate raccolte in un'unica fognatura privata proveniente da più insediamenti o edifici con carico massimo fino a 2.000 AE;
 - c) acque reflue di piscine escluse quelle di controlavaggio dei filtri.
2. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli scarichi di acque industriali;
 - b) gli scarichi di acque reflue urbane;
 - c) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;

- d) gli scarichi domestici, anche separati, qualora derivino da uno stesso stabilimento o da un gruppo di stabilimenti da cui abbiano origine anche scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento;
 - e) gli scarichi sottoposti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
3. Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque non possono essere disperse nell'ambiente ma devono essere opportunamente convogliate tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche o finalizzate al riutilizzo (es. acque per lo scarico dei servizi igienici, irrigazione, approvvigionamento, ecc.). È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi.
4. La progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione degli scarichi e della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche, in funzione della dimensione e della durata dei lavori. Se i reflui sono stoccati tramite appositi serbatoi (es. wc chimici, ecc), essi sono assoggettati al regime dei rifiuti liquidi e devono essere trattati in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

1. I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.
2. Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili, possono essere calcolati secondo uno dei seguenti criteri:
 - a) richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno per abitante;
 - b) richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD) per abitante;
 - c) volume di carico di 200 litri per abitante al giorno e/o eventuale stima di consumi pregressi.
3. In assenza di stime attendibili dei precedenti valori, sono determinati convenzionalmente come di seguito riportato:
 - a) un AE ogni 35 mq di superficie utile lorda, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, negli edifici di civile abitazione;
 - b) un AE ogni due posti letto, in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - c) un AE ogni cinque posti mensa, in ristoranti e trattorie;
 - d) un AE ogni due posti letto, in attrezzature ospedaliere;
 - e) un AE ogni cinque addetti, in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;
 - f) un AE ogni cinque posti alunno, in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - g) quattro AE ogni WC installato, per musei, teatri, impianti sportivi, e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Art. 6 – ACQUE METEORICHE

1. Le acque meteoriche di dilavamento non potranno in alcun modo essere convogliate al sistema di depurazione previsto per le acque nere e saponose, distinguendo a tal fine:
 - a) le acque di dilavamento non contaminate (AMDNC) dovranno essere convogliate in un sistema separato di raccolta e smaltimento, che potrà raccordarsi a quello previsto per le acque nere e saponose dopo il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione di queste ultime;
 - b) le acque di dilavamento contaminate (AMC), come definite dall'art. 39 del DPGR n. 46/R/2008

- dovranno essere trattate secondo gli indirizzi indicati all'art. 43 del suddetto regolamento regionale;
2. E' fatto divieto assoluto di immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque pluviali acque reflue di qualsiasi altra natura.
 3. Il ricettore finale dello scarico delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento potrà anche essere diverso da quello previsto per le acque nere e saponose. Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali, ai fini del risparmio della risorsa idrica.

Art. 7 – ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché quelle provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti individuati dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale DPGR n. 46/R/2008.

Art. 8 – OBBLIGO DI ALLACCIO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 14 della L.R. n. 20/2006 di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso il comune, sentito l'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. I nuovi insediamenti e stabilimenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
 - a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
 - b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
 - c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente sentito il parere dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 20/2006.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura (comprese le acque reflue di piscine) devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006, a seguito di apposita domanda presentata in bollo utilizzando i modelli predisposti, resi disponibili presso l'Ufficio Competente e sul sito internet del Comune.
2. Ai fini della certificazione di agibilità dell'immobile è necessaria l'autorizzazione allo scarico, non vi devono essere difformità tra la documentazione presentata ai fini del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico e il procedimento edilizio.
3. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari; nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo immobile.
4. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in comune sono responsabili in solido all'uso dello stesso.
5. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:

- a) per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - b) per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
6. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
 7. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal vecchio e dal nuovo titolare entro 60 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
 8. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.
 9. Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse all'ARPAT.

CAPO II – DOCUMENTAZIONE

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire, inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso. Nel Permesso di Costruire ci deve essere un esplicito richiamo alla domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Nel caso di attività edilizia libera o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, l'autorizzazione allo scarico deve essere ottenuta preventivamente alla presentazione.
3. Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del regolamento regionale.
4. La domanda di autorizzazione allo scarico, presentata secondo la modulistica predisposta e completa degli allegati, è trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) o caricata sulla piattaforma comunale. I richiedenti devono indicare nella domanda:
 - a) i propri dati anagrafici e di residenza;
 - b) l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
 - c) la quantità stimata di abitanti equivalenti;
 - d) il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato con stima dei consumi idrici;
 - e) il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato comprensivo della scheda tecnica dell'impianto;
 - f) il corpo recettore dello scarico.
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
 - b) relazione geologica/idrogeologica firmata da un geologo abilitato;
 - c) estratto di mappa e visure catastali aggiornate in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento/stabilimento e la localizzazione dello scarico e la proprietà dell'immobile del terreno.
6. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
 - a) una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2.000;
 - b) una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200 con schema delle reti di

- raccolta delle acque nere, bianche, meteo con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento;
- c) gli impianti di trattamento primari e secondari e loro dimensionamento;
 - d) localizzazione del punto di scarico finale ed in caso di acque superficiali nome del corpo idrico ricevente;
 - e) schema gestione acque meteoriche.
7. Dai suddetti elaborati dovrà risultare l'esatta rappresentazione grafica del sistema di raccolta e trattamento e del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con precisa indicazione punto di scarico ivi compresi i riferimenti catastali e le coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) del punto di scarico.
8. La relazione tecnica deve fornire:
- a) le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
 - b) metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art. 4;
 - c) una descrizione dell'impianto riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, separazione acque meteoriche;
 - d) le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso;
 - e) una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso; l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;
 - f) nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'allegato 2 del regolamento regionale DPGR 46/R/2008.
9. La relazione geologica/idrogeologica dovrà contenere almeno:
- a) le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;
 - b) la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più o meno di 120 giorni/anno di portata nulla, il reticolo idrografico di appartenenza;
 - c) per lo scarico nel suolo (es sub irrigazione) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri.
 - d) per lo scarico sul suolo (es. filtro percolatore) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri ovvero uno studio, particolareggiato, stratigrafico e della permeabilità del terreno, che dimostri e asseveri l'impossibilità di contaminazione, da parte dei reflui, delle opere di captazione, in considerazione della profondità dello strato filtrato, e di stoccaggio delle acque.
 - e) mancanza di pozzi per uso potabile pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;
 - f) assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
 - g) presenza o meno del vincolo idrogeologico;
 - h) profondità della falda dal piano di campagna e assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo; le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti; specifica valutazione che dimostri che l'impianto non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo né alle acque sotterranee;
10. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- a) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare/i degli scarichi;
 - b) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
 - c) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo per la richiesta e il rilascio;
 - d) Se dovuta, copia dell'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per gli scarichi sul suolo in zona vincolata ai sensi della L.R. n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana);
 - e) Documentazione fotografica che evidenzia le aree d'installazione degli impianti e il punto di uscita dello scarico;
 - f) Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina, al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque;
 - g) Nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del DPGR n. 46/R/2008.
 - h) Parere di fattibilità di allaccio alla pubblica fognatura rilasciato dall'Ente gestore del servizio idrico integrato (Acque SpA) ai sensi dell'art. 76 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, riportante data non anteriore a 1 anno precedente alla domanda;
 - i) Nel caso di domanda di autorizzazione in deroga:
 - documentazione tecnica attestante le criticità gravanti l'intervento di allaccio del complesso edilizio all'infrastruttura fognaria più prossima indicata da Acque SpA con planimetria catastale con evidenza del percorso delle infrastrutture fognarie fino al collettore più prossimo all'edificio indicato dall'Ente gestore ed eventuali dichiarazioni di impossibilità all'attraversamento delle condutture da parte di altri proprietari interessati;
 - atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da tutti i richiedenti.
 - j) Per scarico in corso idrico superficiale interno ricompreso nel reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana, nulla osta allo scarico e/o concessione rilasciati dall'Ente gestore.
11. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, ovvero in tutti i casi ove è necessario acquisire il parere da parte dell'ARPAT, la documentazione dovrà dimostrare anche la garanzia sul rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'Allegato 3 del DPGR n. 46/R/2008.

CAPO III – PROCEDIMENTO, PRESCRIZIONI E DEROGHE

Art. 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Gli uffici competenti provvedono entro 90 giorni dalla ricezione della domanda al rilascio dell'autorizzazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile del Procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 al richiedente/i e al tecnico incaricato.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda. Dal momento della presentazione della documentazione integrativa riparte il procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui tutte le integrazioni richieste non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi prodotti dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
4. Possono essere disposti da parte dell'Ufficio, sopralluoghi per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. E' redatto per ciascuno sopralluogo un verbale a firma dei tecnici comunali che vi hanno partecipato oltre che dal

richiedente e dal tecnico incaricato.

5. Resta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di ritenere non necessarie la presentazione di taluni elaborati e/o documenti.

Art. 12 – ISTRUTTORIA

1. Per gli scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza comunale la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo o nei corpi idrici di cui all'Allegato 5 Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152/2006, è data dal rispetto di tutte le condizioni riportate nell'art. 18 comma 2 del DPGR n. 46/R/2008.
2. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento finale di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
3. Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione può essere rilasciata con le prescrizioni di cui al successivo art. 15, a quanto richiamato dall'art. 12 del DPGR n. 46/R/2008 e/o da ulteriori prescrizioni particolari per quanto attiene la gestione dello scarico. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.
4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del titolare dello scarico.
5. Il DPGR n. 46/R/2008 individua nell'Allegato 2 Capo 2 e nell'Allegato 3 Capo 1, i trattamenti appropriati per le acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione e sub-irrigazione) oppure sistemi tecnologici facilmente adattabili alle piccole utenze (es. sistemi ad ossidazione biologica)
6. Fra i diversi sistemi di depurazione evidenziati dal DPGR n. 46/R/2008, per utenze al di sotto dei 100 AE, è preferibile la sub-irrigazione anche con drenaggio ovvero la fitodepurazione; nell'ipotesi di documentate problematiche realizzative (es. acclività versanti, caratteristiche geolitologiche, instabilità versanti ecc.) potranno essere adottati sistemi ad ossidazione biologica.
7. E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come pure l'inserimento di un trattamento secondario prima della sub-irrigazione.

Art. 13 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

1. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'art. 76, consente di derogare all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica, sentito l'Ente gestore ed in accordo con l'Autorità Idrica Toscana, per gli edifici e stabilimenti, situati nelle zone soggette ad obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie, ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
2. E' possibile accedere alla domanda di autorizzazione allo scarico in deroga per gli edifici e stabilimenti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) siano ricompresi nelle zone e sottozone del Regolamento Urbanistico vigente di seguito elencate che potranno essere soggette a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio:
 - Sottozona B2 - Insediamenti recenti a carattere residenziale da completare;
 - Sottozona D1a - Insediamenti a carattere produttivo esistenti;
 - Sottozona D2a - Insediamenti a carattere commerciale e artigianale esistenti;
 - Sottozona D3a - Aree destinate allo stoccaggio e recupero materiali esistenti;
 - Sottozona E1 - Subsistema delle aree agricole periurbane a prevalente funzione agricola;
 - Sottozona E2a - Subsistema agricolo di pianura: aree ad esclusiva funzione agricola;
 - Sottozona E2b - Subsistema agricolo di pianura: aree a prevalente funzione agricola;

- Sottozona E3 - Subsistema agricolo di collina a prevalente funzione agricola;
 - Sottozona E4 - Subsistema delle aree boscate;
 - Sottozona E5 - Parchi agrari;
 - Sottozona F1a - Aree destinate a verde e attrezzature pubbliche;
 - Sottozona F1b - Aree destinate a parco;
 - Sottozona F2 - Aree a carattere privato destinate ad attività e servizi di interesse generale;
 - Sottozona F3 - Aree destinate a verde privato;
 - Sottozona F4 - Aree destinate ad attrezzature e servizi per il trasporto pubblico;
 - Sottozona F5 - Aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U, rifiuti speciali.
- b) La realizzazione degli scarichi, a servizio dell'immobile, necessita di una o più opere straordinarie di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali;
 - attraversamento di ferrovie, strade statali o provinciali;
 - attraversamento di strade comunali per cui è negata l'autorizzazione allo scavo;
 - realizzazione di infrastrutture fognarie con particolare difficoltà tecnica;
 - realizzazione di una infrastruttura fognaria con costi eccessivi, sproporzionati e non giustificabili in relazione alla tipologia dell'immobile/compendio immobiliare che deve servire;
 - attraversamento in terreni di proprietà privata in cui è dimostrata l'indisponibilità alla costituzione di un diritto di servitù;
 - attraversamento in terreni di proprietà pubblica in cui è negata la concessione del diritto di servitù.
3. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in deroga la sottoscrizione di uno specifico Atto Unilaterale d'obbligo con il quale i titolari degli scarichi si obbligano a semplice richiesta del Comune e/o dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, ad allacciarsi alla pubblica fognatura nell'ipotesi in cui il comparto urbano di riferimento, o la zona limitrofa, venga interessato dalla realizzazione da terzi o da ente pubblico di un'infrastruttura fognaria per cui l'allaccio non sarà più gravato dalle opere straordinarie di cui alla precedente punto.

Art. 14 – SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI ESISTENTI

1. Si configurano gli scarichi esistenti di acque domestiche non recapitati in pubblica fognatura come segue:
 - a) scarichi in atto con autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore (29 aprile 2006) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, non rinnovata;
 - b) scarichi esistenti con autorizzazione rilasciata o rinnovata successivamente all'entrata in vigore (29 aprile 2006) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - I. CONFORME AL PRESENTE REGOLAMENTO;
 - II. NON CONFORME AL PRESENTE REGOLAMENTO;
 - c) scarichi esistenti senza nessuna autorizzazione;
 - d) scarichi esistenti di acque reflue assimilate alle domestiche, connesse all'insediamento e all'esercizio di attività produttive o di servizio soggetti ad A.U.A., autorizzate dal Comune.
2. **Nel caso del comma 1 lettera a)** entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di nuova autorizzazione in conformità al presente regolamento.
3. **Nel caso del comma 1 lettera b) numero I** (impianto conforme al presente regolamento), ai sensi dell'articolo 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del DPGR 46/R/2008, l'autorizzazione si intende rinnovata automaticamente alla scadenza, purché non ci siano state modifiche qualitative e/o quantitative e/o del sistema adottato e/o un qualunque intervento di natura igienico-sanitario

sull'immobile e/o intervento edilizio di ampliamento. Tutti gli scarichi verranno considerati accettabili salvo, caso per caso, emergano problematiche di carattere igienico-sanitario e ambientale. In tal caso verranno richiesti opportuni adeguamenti da apportare secondo le disposizioni del presente regolamento.

4. **Nel caso del comma 1 lettera b) numero II** (impianto non conforme al presente regolamento), il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di nuova autorizzazione, in conformità al presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
5. **Nel caso del comma 1 lettera c)**, il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
6. **Nel caso del comma 1 lettera d)**, il titolare dell'autorizzazione allo scarico, entro la scadenza o modifica sostanziale, deve presentare domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) allo sportello delle attività produttive (SUAP) per la trasmissione all'autorità competente ed ai soggetti istituzionali che intervengono nei procedimenti sostituiti della stessa.
7. I titolari di scarichi di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, fermo restando gli adempimenti e le procedure di carattere edilizio, dovranno richiedere autorizzazione, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, senza incorrere in sanzioni amministrative a seguito di adeguamento dell'impianto, così da conformarsi alla normativa vigente e alle disposizioni del presente regolamento

Art. 15 – PRESCRIZIONI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
2. I titolari degli scarichi sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. In linea di principio i trattamenti ritenuti appropriati per la tipologia di scarichi trattati dal presente Regolamento devono essere finalizzati a minimizzare i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.
4. I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto:
 - a) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
 - b) i pozzetti di ispezione idonei per il campionamento devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti;
 - c) su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
 - d) nelle fosse settiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno se opportunamente dimensionati in base al Regolamento Edilizio vigente, negli altri casi ci si attiene a quanto predisposto nell'Allegato 2 capo 2 del regolamento regionale;
 - e) *sub-irrigazione nel suolo*. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
 - f) *fitodepurazione*. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie

qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;

- g) *filtro percolatore biologico*. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, della capacità filtrante e della quantità di fanghi presente, eliminando quelli in esubero, nonché ad ogni altra operazione che si renda necessaria;
- h) *piscine*. Nel caso di scarico dovuto allo svuotamento totale o comunque ingente della vasca, dovranno essere adottati particolari accorgimenti:
- lo scarico sia effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione clorazione, in modo da permetterne la preventiva dechlorazione;
 - lo scarico sia effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue. Infatti diversamente si provocherebbe il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque si potrebbe comprometterne il funzionamento.
 - Le acque provenienti dai controlavaggi dei filtri non sono assimilate a domestiche, l'operazione potrà essere eseguita senza chiedere autorizzazione facendo passare 15 giorni dalla clorazione o raccogliendo l'acqua di lavaggio in apposite cisterne che poi potrà essere riversata nella piscina stessa o in apposita discarica.
- l) Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria tecnica in virtù di quanto riportato nella legge regionale e nel regolamento regionale.

CAPO IV – DURATA E MODIFICHE ALL'AUTORIZZAZIONE

Art. 16 – CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni del titolare, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello stesso, espressa in abitanti equivalenti. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20", approvato con Decreto del Presidente della Regione Toscana del 08/09/2008, n. 46/R, le autorizzazioni allo scarico sono da intendersi tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

Art. 17 – CONTROLLO DEI RINNOVI TACITI

1. L'Ufficio Comunale provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui all'articolo precedente.
2. Il controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5% con arrotondamento per difetto ed il minimo di una, di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno al cui sorteggio è riferito.

Art. 18 – MODIFICHE DELLO SCARICO

1. Per ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di AE, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata all'Ufficio Comunale. Qualora tali modifiche

comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità già specificate all'articoli precedenti.

3. Qualora le modifiche intervenute sull'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, non comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, di esse ne deve essere data comunicazione dal titolare, all'Ufficio Comunale competente.
4. Per gli insediamenti assimilati devono inoltre essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della ditta e se non compromettono l'assimilazione anche le variazioni del ciclo di lavoro; qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e pertanto seguirà la relativa disciplina.

CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP

1. Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, ovvero soggetta alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata al SUAP Valdera.
2. Nel caso di cui al punto precedente, non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – ONERI ISTRUTTORI

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria nel rispetto del tariffario stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 21 – MODULISTICA

1. La domanda di cui al presente regolamento deve essere presentata mediante gli appositi stampati predisposti allegati al presente Regolamento. Modifiche agli stampati predisposti potranno essere apportate con determinazione del Dirigente del Settore competente.

Art. 22 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006. L'amministrazione comunale provvederà ad emettere:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Nel caso di cui al comma precedente, le sanzioni applicabili sono quelle previste al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare all'art. 133 comma 3.

3. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione oppure in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative ai commi precedenti è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento anche all'art. 22 delle L.R. n. 20/2006.
5. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura ovvero l'allacciamento alla pubblica fognatura.
6. Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il trasgressore continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale, provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura al fine di adeguarsi al presente Regolamento.
7. Per chiunque violi le norme del presente Regolamento, sarà applicata altresì la sanzione accessoria di € 250 ai sensi del *"Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amm.ve alle violazioni ai regolamenti, ordinanze e determinazioni comunali"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10/04/2003.

Art. 23 – PIANI DI SVILUPPO FOGNATURE

1. Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte dell'Ente gestore del servizio idrico integrato o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.
2. Gli scarichi esistenti potranno essere mantenuti in esercizio in attesa dell'allaccio alla rete fognaria, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario, a condizione che sussistono difficoltà straordinarie di allaccio alla pubblica fognatura. Il titolare dello scarico è obbligato a provvedere e mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso e a rispettare tutte le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

Art. 25 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO

- Documento esplicativo:
 - Schema relazione tecnica;
 - Schema planimetria in scala adeguata;
 - Schema relazione integrativa per attività assimilate a domestico;
 - Schema relazione geologica;
 - Tabella impianti di trattamento appropriati ai sensi del DPGR 46/R/2008.

MODULISTICA

- Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque domestiche in recapito diverso dalla fognatura pubblica;
- Richiesta di autorizzazione *in deroga* allo scarico di acque reflue domestiche in recapito diverso dalla fognatura pubblica;
- Modello A – Relazione di asseveramento;
- Modello B – Dati riassunti della relazione geologica;
- Modello C – Dati del richiedente secondario.

COMUNE DI PONTEREDERA
(PROVINCIA DI PISA)



DOCUMENTO ESPLICATIVO

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD
ESSE ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

SCHEMA RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica deve rispondere ai seguenti punti:

- 1) motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica (parere di Acque SpA);
- 2) descrizione degli impianti di trattamento contenente:

2.1) caratteristiche, numero e dimensioni dei trattamenti primari (pozzetti degrassatori per acque grigie e fosse settiche per acque nere);

2.2) caratteristiche costruttive e funzionali del trattamento secondario, suo dimensionamento in A.E. e schema funzionale;

2.3) per scarichi con più di 100 A.E. abbattimento degli inquinanti previsto COD, BOD, SS, periodicità dei controlli (è indispensabile inserire un pozzetto di campionamento prima dello smaltimento finale).

3) per la subirrigazione caratteristiche costruttive, lunghezza della trincea disperdente,

4) per la subirrigazione con drenaggio caratteristiche costruttive e lunghezza della trincea che deve essere impermeabilizzata con geo-membrana e dotata di sifone di cacciata in testa.

Inoltre per impianti complessi ed in ogni caso per quelli superiori a 100 Abitanti Equivalenti:

- a) disposizioni per la gestione dell'impianto o allegare specifico manuale fornito dalla ditta;
- b) programma di manutenzione periodiche o allegare specifico manuale fornito dalla ditta.

SCHEMA PLANIMETRIA IN SCALA ADEGUATA

La planimetria deve contenere i seguenti punti:

- 1) le reti di raccolta delle acque nere, grigie, meteoriche con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento, e dove necessari di cacciata sifonati:

- 2) l'impianto di trattamento e smaltimento finale;
- 3) per la subirrigazione, e la subirrigazione con drenaggio una sezione esplicativa delle caratteristiche costruttive e loro misure;
- 4) localizzazione del punto di scarico finale ed in caso di acque superficiali nome del corpo idrico ricevente principale.

SCHEMA RELAZIONE INTEGRATIVA PER ATTIVITÀ ASSIMILATE A DOMESTICO

La relazione integrativa deve rispondere ai seguenti punti:

- 1) tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi;
- 2) materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni;
- 3) origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti;
- 4) tutti gli elementi necessari, per le varie tipologie di insediamento, a dimostrare la loro assimilabilità ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed int. e dell'Allegato 1 Tabella 1 del Regolamento Regionale n. 46/R del 2008.

SCHEMA RELAZIONE GEOLOGICA

La Relazione Geologica, redatta da un geologo iscritto all'Ordine, deve contenere i dati e le informazioni relative alla modalità di scarico, in particolare:

- 1) le dimensioni della subirrigazione semplice o drenata;
- 2) caratteristiche stratigrafiche del terreno e grado di permeabilità;
- 3) la tipologia del corpo ricettore dello scarico se fosso campestre o corso d'acqua con più o meno di 120 giorni/anno di portata nulla, a quale reticolo idrografico appartiene;
- 4) distanze dello scarico finale da sorgenti, pozzi, cisterne di acqua potabile o corsi d'acqua;
- 5) assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
- 6) presenza o meno di vincolo idrogeologico nel caso positivo nulla osta dell'ufficio competente dell'Unione Valdera;
- 7) indicare se l'impianto è nuovo e/o esistente e che non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo ne alle acque sotterranee.

In ogni caso alla relazione geologica deve essere allegato il Modello B, che riassume tutti i dati e le notizie necessarie, debitamente compilato e firmato.

TABELLA IMPIANTI DI TRATTAMENTO APPROPRIATI AI SENSI DEL DPGR 46/R/2008

I trattamenti elencati sono da ritenersi appropriati, sempre che rispondano alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento Regionale 46/R del 2008 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento e manutenzione nonché il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Su specifica richiesta del titolare dello scarico, l'Amministrazione, può ritenere idoneo un trattamento diverso, da quelli elencati, purché garantisca gli stessi livelli di depurazione e di protezione ambientale.

N°	IMPIANTO	SPECIFICHE TECNICHE
1	DEGRASSATORE	<p>L'impianto con degrassatore dovrà avere un volume interno utile, espresso in metri cubi, almeno uguale al prodotto tra il numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,07.</p> <p>Volume utile mc. = A.E. x 0,07</p> <p>Comunque tale impianto non potrà avere volume interno utile inferiore ad un minimo assoluto di mc. 0,15. I degrassatori dovranno distare almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e distare almeno mt. 2,00 dai confini di proprietà. Qualora non sia possibile installare il degrassatore all'esterno del fabbricato, oppure nei casi di ristrutturazione di immobili in cui le canalizzazioni delle acque reflue nere non sono separate dalle acque reflue grigie è consentito l'utilizzo di impianti degrassatori da posizionarsi al disotto del livello domestico.</p>
2	FOSSA SETTICA	<p>L'impianto con fosse settiche dovrà avere un volume interno utile, espresso in metri cubi, almeno uguale al prodotto tra il numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,5</p> <p>Volume complessivo utile delle fosse mc. = A.E. x 0,5</p> <p>Comunque tali sistemi camerali non potranno avere volume complessivo interno utile inferiore ad un minimo assoluto di mc 2,00, né essere costituiti da un numero inferiore a n. 3 fosse settiche camerali.</p> <p>Nei casi in cui siano presenti solo reflui derivanti dal metabolismo umano (ad es. uffici, negozi, magazzini o altro simile) la fossa tricamerale può essere sostituita da una fossa bicamerale avente un volume pari all'80% del valore calcolato.</p> <p>I complessi immobiliari costituiti da una pluralità di fabbricati dovranno avere di norma impianti di trattamento separati per ogni singolo fabbricato, in modo così da poterne ottimizzare il funzionamento e la loro capacità di potere depurante.</p> <p>Gli impianti di trattamento asserviti a complessi immobiliari del tipo condominiale ed aventi un carico superiore a n. 10 A.E. dovranno essere preferibilmente frazionati in diversi sottosistemi di fosse settiche tricamerale in parallelo, ognuno dei quali allacciato alle diverse colonne di scarico e collegato ad una fossa Imhoff comune. In tal caso la capacità volumetrica di ognuno dei diversi sottosistemi</p>

		<p>di fosse settiche in parallelo dovrà essere calcolata sulla base del numero di abitanti equivalenti allacciati ad ogni singolo impianto.</p> <p>Per impianti non dotati di scarichi separati delle acque reflue nere dalle acque reflue grigie dovrà essere osservata l'avvertenza di realizzare la 1° fossa settica di capacità almeno il 30% superiore rispetto alle altre singole fosse. Le fosse settiche dovranno distare almeno 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.</p> <p>Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.</p>
3	VASCHE SETTICHE IMHOFF	<p>Le vasche tipo settiche tipo Imhoff dimensionato dovranno essere dimensionate sulla base dei limiti volumetrici indicati nell'allegato 2, Capo 2, punto 2.3 della D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i</p> <p>E' fatto obbligo l'utilizzo di vasche regolarmente certificate da Imprese costruttrici del settore ed il rispetto dei limiti di volume interno utile fissati nel Regolamento Regionale n. 46/R saranno verificati dalle capacità volumetriche dichiarate dal costruttore (Scheda tecnica del Prodotto). La capacità delle fosse Imhoff non potrà comunque essere dimensionata per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 5.</p> <p>Le vasche settiche del tipo Imhoff dovranno distare almeno 1,00 mt dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.</p>
4	SUBIRRIGAZIONE	<p>Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente dovrà essere definita sulla base delle indicazioni contenute nella apposita relazione geologica o geopedologica. Per la progettazione ed il dimensionamento dello sviluppo della condotta disperdente, si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri, salvo diversa indicazione del tecnico - geologo competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2,00 ml per abitante; ◦ sabbia grossa o pietrisco 3,00 ml per abitante; ◦ sabbia sottile con argilla 5,00 ml per abitante; ◦ argilla con un po' di sabbia 10,00 ml per abitante; ◦ argilla compatta impermeabile non adatta; <p>La condotta disperdente dovrà distare almeno mt. 6,00 dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. La condotta disperdente deve essere posta in una trincea profonda 60/70 cm larga almeno 40 cm. dentro uno strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa. Per impedire l'intasamento della parte superiore della massa ghiaiosa questa dovrà essere protetta con uno strato di tessuto non tessuto o materiale simile. La condotta deve avere una pendenza compresa tra lo 0,2 % e 0,5%. La condotta disperdente può essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) unica b) ramificata c) su più linee in parallelo; in questo caso le tubazioni vanno disposte a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.

		La distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute del D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.
5	FILTRO A SABBIA/GHIAIA	Per impianti aventi un carico fino a n. 8 AE si dovrà adottare sistemi che adottino una superficie filtrante non inferiore a 1 mq rispetto alla direzione di filtrazione del flusso e con volume interno utile non inferiore a mc. 0,30. Per impianti aventi carico tra 9 e 20 abitanti equivalenti si dovranno adottare sistemi che adottino una superficie filtrante non inferiore a 2 mq rispetto alla direzione di filtrazione del flusso e con volume interno utile compreso proporzionalmente tra 0,5 e 1,0 mc. Per numero di utenti superiore a 20 è opportuno utilizzare sistemi di filtrazione in serie che tengano conto delle indicazioni numeriche sopra individuate Il filtro dovrà distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.
6	POZZETTO D'ISPEZIONE	Al fine di poter eseguire controlli e prelievi di campioni di refluo, l'ingombro interno minimo del manufatto non dovrà essere inferiore a cm. 30 di lunghezza e cm. 30 di larghezza. Comunque dovrà essere sempre garantito un agevole utilizzo dello stesso al fine di poter eseguire campionamenti e prelievi.
7	FITODEPURAZIONE	Le dimensioni tipo delle vasche impermeabili per un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale sub-superficiale (HF) sono: Superficie filtrante in mq. = A.E. x 4; con una superficie minima filtrante di mq. 20,00. Nella realizzazione deve osservarsi il rapporto della larghezza della vasca impermeabile che deve essere compresa tra 1/3 ed 1/5 della lunghezza. Le dimensioni tipo delle vasche impermeabili per un impianto di fitodepurazione a flusso verticale sub-superficiale (VF) sono: Superficie filtrante in mq. = A.E. x 2. con una superficie minima filtrante di mq. 10,00. In caso di utenza variabile si potrà prevedere l'uso di sistemi di fitodepurazione in parallelo. Il sistema di fitodepurazione dovrà distare almeno 6,00 mt. dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà.
8	SUBIRRIGAZIONE DRENATA	Si applica quando il terreno disponibile è impermeabile o comunque di caratteristiche tali da non consentire la depurazione dei liquami con il sistema di subirrigazione descritto al punto n. 5. Il sistema consiste in una trincea profonda in genere 1 – 1,5 mt. avente al fondo uno strato di argilla sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso e minuto. Dentro lo strato superiore si colloca la condotta disperdente. Le sezioni delle condotte disperdenti e drenanti dovranno avere un diametro di almeno 10 cm. Le trincee devono essere dotate di tubi di areazione, in modo da creare un ambiente aerobico. Per la progettazione ed il dimensionamento dello sviluppo della condotta disperdente e della condotta drenante, si possono utilizzare come riferimento i seguenti parametri, salvo diversa indicazione di tecnico - geologo competente : <ul style="list-style-type: none"> • sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2,00 ml per abitante;

		<p>• sabbia grossa 4,00 ml per abitante;</p> <p>La condotta disperdente deve essere chiusa all'estremità almeno metri 1,00 prima dello sbocco della condotta drenante che deve recapitare nel corpo recettore (rivoli, alvei, impluvi) tramite sistema ad infiltrazione (incotata di pietre non cementate o scarico sub-superficiale nella parte terminale della tubazione). La distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Le condotte disperdenti e drenanti dovranno distare almeno mt. 6,00 dai muri di fondazione dei fabbricati, escluso le pertinenze ed i volumi tecnici, e mt. 3,00 dai confini di proprietà. Per tutte le altre specifiche tecniche da osservarsi nella loro realizzazione valgono le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 08 settembre 2008 n. 46/R e s.m.i.</p>
9	DEPURATORE	<p>Sistema depurativo biologico denominato "Depuratore Ossidazione biologica a fanghi attivi". Il processo si basa sul trattamento biologico aerobico con formazione di flora batterica attiva "fanghi attivi" e sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi. L'Ossidatore biologico a fanghi attivi è costituito dai seguenti sistemi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accumulo ed alimentazione costante (Equalizzatore); 2) Trattamento biologico aerobico (Ossidazione) ; 3) Sedimentatore finale con ricircolo dei fanghi (Sedimentatore) ; <p>Tale impianto depurativo biologico deve essere dimensionato e progettato sulla base del numero degli abitanti equivalenti presenti nel fabbricato ed avere una capacità depurativa idonea certificata dal costruttore. Il "depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi" dovrà distare almeno 1,00 mt. dai muri di fondazione ed almeno mt. 2,00 dai confini di proprietà.</p>
10	CANALETTA DRENANTE	<p>Sistema di filtrazione costituito da una canaletta drenante in elementi prefabbricati, o realizzati in opera, isolata dal terreno circostante. Lo sviluppo della canaletta drenante si calcola in 0,50 ml. per abitante equivalente</p> <p>Lunghezza canaletta drenante ml. = A.E. x 0,50;</p> <p>con un minimo assoluto di ml. 2,00. La canaletta drenante dovrà avere una larghezza ed una altezza utile interna minima di 50 cm. Tali impianti devono risultare areati anche mediante una opportuna disposizione di tubazioni di areazione. Le canalette drenanti vanno riempite per circa 2/3 in altezza con materiale inerte sabbia/ghiaia a granulometria via via sempre più fine secondo il senso di scorrimento del reflu. In ogni caso il reflu da trattare dovrà essere costretto mediante opportuni accorgimenti tecnici ad attraversare per intero lo spessore del materiale filtrante.</p> <p>La condotta di scarico del reflu trattato deve recapitare, di preferenza, nel corpo recettore (rivoli, alvei, impluvi) tramite sistema ad infiltrazione (incotata di pietre non cementate o scarico sub-superficiale nella parte terminale della tubazione), se possibile. La canaletta drenante dovrà distare almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.</p>
11	VASCA DI DECLORAZIONE	<p>Questo tipo di vasca dovrà essere installata e utilizzata solo per gli scarichi di acque reflue provenienti dai controlavaggi e dai risciacqui dei filtri di piscine che utilizzano per il trattamento e disinfezione delle</p>

		<p>acque prodotti a base di cloro. Le vasche di dechlorazione dovranno avere un volume interno utile di mc. 1 per piscine aventi un volume di acqua fino a mc. 100, e di 2 mc. per piscine aventi un volume di acqua superiore a mc. 100, e saranno provviste nella loro parte superiore di griglie, od altro sistema tecnico similare, che possa permettere la fuoriuscita del cloro in atmosfera. La vasca di dechlorazione dovrà distare, preferibilmente, almeno mt. 1,00 dai muri di fondazione e mt. 2,00 dai confini di proprietà.</p>
12	PERCOLATORE	<p>Sistema depurativo del refluo ottenuto mediante percolazione; attraverso un substrato opportuno, costituito ad esempio da pietrisco o carbone fossile o pomice o corpi cavi in plastica, sul quale si viene a formare una membrana biologica responsabile dei processi biologici di purificazione. Il sistema a filtro percolatore è particolarmente adatto per la depurazione di acque di rifiuto di piccole – medie comunità in sostituzione degli impianti a fanghi attivi. E' fatto obbligo di installare prodotti aventi capacità depurativa almeno pari agli abitanti equivalenti del fabbricato e che siano regolarmente certificati da aziende costruttrici. Il sistema si adatta particolarmente bene alle zone collinari dove può essere sfruttata la differenza di livello per l'alimentazione a caduta tra i singoli moduli dell'impianto. Il modulo di percolazione è sempre abbinato ad un pre/post-trattamento mediante fossa Imhoff ed altri sistemi di affinazione del refluo</p>



COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE IN
RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA**

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE PRINCIPALE

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

nato/a a il residente a

in via n.

CAP tel. cell.

email codice fiscale

in qualità di:

- proprietario
- comproprietario (vedi modulo C)
- amministratore condominiale o legale rappresentante della società

, con sede in , via

n. , partita IVA PEC:

dello

- SCARICO AD USO ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALE

posta in località via n.

Numero di unità immobiliari interessate dall'autorizzazione

- SCARICO ASSIMILATO A DOMESTICO

posto in località via n.

Tipo di attività denominazione

Rientrante nella tipologia indicata al n. della Tabella 1 di cui all'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 relativa all'assimilazione ad acque reflue domestiche.

SEZIONE B – ALTRI INTESTATARI

Da riempire solo se la domanda è presentata da più richiedenti che hanno in comune lo stesso scarico.

Compilare Il Modulo C “Dati altri richiedenti”

NO

SI

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale altri richiedenti

CHIEDE / CHIEDONO

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del DPGR 46/R/2008 e loro successive modifiche e integrazioni

Rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate.

Modifica precedente autorizzazione allo scarico n. del per variazione quali – quantitativa dello scarico, del sistema di trattamento e/o del punto di recapito dello scarico.

Voltura precedente autorizzazione allo scarico n. del .

SEZIONE C – TIPO DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO MEDIANTE:

SUBIRRIGAZIONE;

SUBIRRIGAZIONE DRENATA;

FITODEPURAZIONE.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE PREVIA DEPURAZIONE

indicare il sistema di depurazione adottato

nel seguente corpo recettore:

corso d'acqua con portata propria e con meno di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

autorità idraulica competente

corso d'acqua con portata propria e con più di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

fosso campestre o scolina con portata occasionale appartenente al reticolo idrografico del

AL FINE DELL'AUTORIZZAZIONE DICHIARO / DICHIARIAMO

SEZIONE D – LOCALIZZAZIONE SCARICO

Lo scarico per cui si presenta domanda è sito nel Comune di Pontedera in Località

via

n.

al foglio catastale n.

particella n.

coordinate (Gauss-Boaga Roma 40 del punto di scarico – EPSG: 3003)

longitudine

latitudine

SEZIONE E – CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli impianti di trattamento verranno dimensionati:

in base al volume di carico e/o eventuale stima dei consumi pregressi: A.E. n.

in base alla richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5): A.E. n.

in base alla richiesta chimica di ossigeno (COD): A.E. n.

in base ad unità convenzionali determinate dal Regolamento: A.E. n.

SEZIONE F – DATI INERENTI GLI SCARICHI E I PRELIEVI

Origine scarichi:

Domestico mc/anno

Assimilato mc/anno specificare tipologia dell'attività da cui origina lo scarico

Prelievo acqua:

Acquedotto mc/anno

Pozzo mc/anno

Altro specificare mc/anno

DICHIARO / DICHIARIAMO INOLTRE

Di essere, consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

SI ALLEGANO (indicare gli allegati consegnati, in grassetto gli allegati obbligatori):

- Progetto delle opere e relazione tecnica**
- Relazione geologica e scheda di sintesi (Modulo B)**
- Mappa e visura catastale**
- Relazione di Asseverazione (Modulo A)**
- Dati altri richiedenti (Modulo C)
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei richiedenti**
- Attestato di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria**
- Modulo assolvimento marche da bollo**
- Attestato pagamento sanzione amministrativa se dovuta
- Verifica preventiva di fattibilità dell'allacciamento fognario da parte di Acque SpA**

Nel caso in cui il recettore risulti inserito nel Reticolo Idrografico e di Gestione definito ai sensi della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico da parte dell'Autorità Idrulica Competente

Nulla osta da parte di altro proprietario interessato da scarico finale (Modulo C) se dovuto

Copia del documento d'identità dei tecnici incaricati

Manuale e scheda dell'impianto

Relazione tecnica integrativa per acque assimilati a domestico se dovuto

Programma di manutenzione e gestione se dovuto

Se l'area rientra in zona a vincolo idrogeologico

Autorizzazione rilasciata da parte dell'Unione Valdera

Altro specificare

Luogo e Data

In fede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



COMUNE DI PONTEREDERA
(PROVINCIA DI PISA)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE *IN DEROGA* ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE IN RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA**

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE PRINCIPALE

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

nato/a a il residente a

in via n.

CAP tel. cell.

email codice fiscale

in qualità di:

- proprietario
- comproprietario (vedi modulo C)
- amministratore condominiale o legale rappresentante della società

, con sede in , via

n. , partita IVA PEC:

dello

SCARICO AD USO ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALE

posta in località via n.

Numero di unità immobiliari interessate dall'autorizzazione allo scarico

SCARICO ASSIMILATO A DOMESTICO

posto in località via n.

Tipo di attività denominazione

Rientrante nella tipologia indicata al n. della Tabella 1 di cui all'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 relativa all'assimilazione ad acque reflue domestiche.

SEZIONE B – ALTRI INTESTATARI

Da riempire solo se la domanda è presentata da più richiedenti che hanno in comune lo stesso scarico.

Compilare il Modulo C “Dati altri richiedenti”

NO

SI

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale altri richiedenti

CHIEDE / CHIEDONO

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del DPGR 46/R/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate *in deroga* all'art. 76 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Acque SpA.

SEZIONE C – TIPO DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO MEDIANTE:

SUBIRRIGAZIONE;

SUBIRRIGAZIONE DRENATA;

FITODEPURAZIONE.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE PREVIA DEPURAZIONE

indicare il sistema di depurazione adottato

nel seguente corpo recettore:

corso d'acqua con portata propria e con meno di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

autorità idraulica competente

corso d'acqua con portata propria e con più di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

fosso campestre o scolina con portata occasionale appartenente al reticolo idrografico del

AL FINE DELL'AUTORIZZAZIONE DICHIARA / DICHIARIAMO

SEZIONE D – LOCALIZZAZIONE SCARICO

Lo scarico per cui si presenta domanda è sito nel Comune di Pontedera in Località

via

n.

al foglio catastale n.

particelle n.

coordinate (Gauss-Boaga - Roma 40 del punto di scarico – EPSG: 3003)

longitudine

latitudine

SEZIONE E – CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli impianti di trattamento verranno dimensionati:

in base al volume di carico e/o eventuale stima dei consumi pregressi: A.E. n.

in base alla richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5): A.E. n.

in base alla richiesta chimica di ossigeno (COD): A.E. n.

in base ad unità convenzionali determinate dal Regolamento: A.E. n.

SEZIONE F – DATI INERENTI GLI SCARICHI E I PRELIEVI

Origine scarichi:

Domestico mc/anno

Assimilato mc/anno specificare tipologia dell'attività da cui origina lo scarico

Prelievo acqua:

Acquedotto mc/anno

Pozzo mc/anno

Altro specificare mc/anno

DICHIARO / DICHIARIAMO INOLTRE

Di essere, consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

SI ALLEGANO (indicare gli allegati consegnati, in grassetto gli allegati obbligatori):

- Progetto delle opere e relazione tecnica**
- Relazione geologica e scheda di sintesi (Modulo B)**
- Mappa e visura catastale**
- Relazione di Asseverazione (Modulo A)**
- Dati altri richiedenti (Modulo C)
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei richiedenti**
- Attestato di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria**
- Modulo assolvimento marche da bollo**
- Verifica preventiva di fattibilità dell'allacciamento fognario da parte di Acque SpA**
- Nel caso in cui il recettore risulti inserito nel Reticolo Idrografico e di Gestione definito ai sensi della

L.R. 79/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione allo scarico in corpo idrico da parte dell'Autorità Idrulica

Competente

- Nulla osta da parte di altro proprietario interessato da scarico finale (Modulo C) se dovuto

- Copia del documento d'identità dei tecnici incaricati**
- Manuale e scheda dell'impianto**
- Relazione tecnica integrativa per acque assimilate a domestico se dovuto
- Programma di manutenzione e gestione se dovuto

Se l'area rientra in zona a vincolo idrogeologico

- Autorizzazione rilasciata da parte dell'Unione Valdera**
- Documentazione tecnica attestante le criticità gravanti l'intervento di allaccio del complesso edilizio all'infrastruttura fognaria indicata da Acque SpA con planimetria catastale rappresentativa del percorso dell'infrastruttura fognaria fino al collettore indicato dall'Ente Gestore ed eventuali dichiarazioni di impossibilità all'attraversamento delle condutture da parte di altri proprietari interessati nonché computo metrico estimativo delle opere di allacciamento**
- Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da tutti i richiedenti**
- Altro specificare

Luogo e Data

In fede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il [Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016](#) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODELLO A – RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO

Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

nato/a a il residente a

via n.

CAP tel. cell.

PEC codice fiscale

in qualità di:

in merito alla domanda presentata da

Relativamente all'immobile sito nel Comune di Pontedera in Località via

n.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

1) di essere abilitato all'esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all'ordine/collegio dei/degli

con il n.

2) che la documentazione tecnica allegata presentata in data costituita da:

relazione tecnica

elaborati grafici

altro

è veritiera e rispondente alla realtà attuale o allo stato progettuale.

- 3) PER GLI SCARICHI ESISTENTI – che l'impianto di trattamento e smaltimento dei reflui, è stato realizzato in conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento edilizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie ed ambientali e del regolamento regionale 48/R/2008 nonché del regolamento comunale in materia.
- PER I NUOVI SCARICHI – che il progetto, relativo agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui presentato è redatto in conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente, nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie ed ambientali e del regolamento regionale 48/R/2008 nonché del regolamento comunale in materia.

ASSEVERA

che i dati e le dichiarazioni riportati sopra sono veritieri e corrispondono a realtà.

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 e dell'art. 481 del Codice Penale.

Data e Luogo

Firma digitale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



COMUNE DI PONTERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODELLO B – DATI RIASSUNTIVI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

nato/a a il residente a

via n. CAP

tel cell

PEC codice fiscale

In merito alla domanda presentata da .

Relativamente all'immobile di via n.

DICHIARA

(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

che i dati di seguito riportati sono corrispondenti e coerenti con quanto riportato nella relazione geologica di cui la presente dichiarazione è parte integrante.

1) di essere abilitato all'esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all'Ordine dei GEOLOGI

della al n.

Indicare la voce che interessa e indicare quanto richiesto

2a) che lo scarico avviene sul suolo mediante:

impianto di subirrigazione, in tal caso:

- il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal fondo della trincea drenante e la stessa non presenta un grado di vulnerabilità tale da compromettere la presenza dell'impianto proposto;

- le caratteristiche di assorbimento del terreno sono:

natura del terreno

o coefficiente permeabilità

- lo sviluppo della trincea disperdente per ogni A.E. è il seguente: m/A.E.

impianto di subirrigazione con drenaggio, in tal caso si dichiara che:

- il terreno al contorno è composto da argilla compatta impermeabile che non consente l'assorbimento degli scarichi,
- il terreno al contorno è per sua composizione permeabile e pertanto la trincea drenante dovrà essere completamente impermeabilizzata con geomembrana.

La lunghezza della trincea è m/A.E.

per un totale di m

in ogni caso la falda è adeguatamente protetta e non compromette la presenza dell'impianto proposto;

altra tipologia di impianto quale:

2b) che lo scarico avviene:

in fosso campestre o scolina con portata occasionale appartenente al reticolo idrografico del

in corso d'acqua con oltre 120 giorni/anno di portata nulla

nome

appartenente al reticolo idrografico del

in corso d'acqua con meno 120 giorni/anno di portata nulla

nome

appartenente al reticolo idrografico del

in corso d'acqua inserito nel Reticolo Idrografico e Gestione definito ai sensi della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.

nome

in ogni caso il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal punto di scarico nell'alveo, e la stessa, nei periodi di portata nulla del corso d'acqua, non presenta un grado di vulnerabilità tale da compromettere la presenza dello scarico stesso dopo trattamento secondario.

3) non sono presenti pozzi per uso idropotabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;

4 a) non sono presenti per un raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti,

4 b) sono presenti per un raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti, ma gli studi stratigrafici e di permeabilità del terreno escludono la contaminazione, da parte dei reflui, delle strutture di captazione e di stoccaggio delle acque. Breve descrizione della stratigrafia e coefficiente k

5) che non sono presenti zone vulnerabili o aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento proposto che:

l'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ma le opere proposte rispondono ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per interventi in tali aree; e a tal proposito si allega autorizzazione rilasciata da parte degli uffici dell'Unione Valdera

6) che il sistema di smaltimento e/o scarico:

E' NUOVO e che la tipologia, il dimensionamento, e la localizzazione proposti, in funzione anche delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno, nonché di una adeguata protezione della falda, sono IDONEI al suo utilizzo.

E' ESISTENTE, e che il suo uso non ha comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo, né alle caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee. Inoltre che la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione, in funzione anche delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno, nonché di una adeguata protezione della falda, sono IDONEI per continuarne l'utilizzo.

Data e Luogo

Firma digitale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi)

pontedera@postacert.toscana.it.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



COMUNE DI PONTEREDERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODULO C – DATI ALTRI RICHIEDENTI

Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

cognome nome

nato/a a il residente a

via n. CAP

tel cell

email codice fiscale

in qualità di ⁽¹⁾ della civile abitazione sita nel Comune di Pontedera in

via n.

OPPURE

quale ⁽²⁾ dell'insediamento assimilato a domestico nel Comune di

Pontedera in via n. ragione sociale

tipo di attività

rientrante nella tipologia indicata al n. della Tabella 1 di cui all'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 relativa

all'assimilazione ad acque reflue domestiche.

CHIEDE

quale co-richiedente dello scarico di cui alla presente istanza, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 della L.R. n. 20/2006 e del DPGR 46/R/2008.

A tal fine

DICHIARO

1. di fare proprie tutte le informazioni contenute nell'istanza presentata;

2. di essere consapevole delle mie responsabilità come co-richiedente dello scarico;

e **DELEGO** il richiedente principale come referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

⁽¹⁾ proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; amministratore di condominio pro tempore; titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica; legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari. Nel caso di più comproprietari della stessa unità immobiliare deve essere allegata nota di assenso di tutti gli altri comproprietari che sono in egual misura responsabili dello scarico.

⁽²⁾ proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; amministratore di condominio pro tempore; titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica; legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.

DICHIARO INOLTRE

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.

Luogo e data

In fede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.